REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
saua@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 16400/GRFVG del 02/04/2025 SAPI - UD/AIA/109-R

Riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla UOVO FRIULI AZIENDA AGRICOLA DI DE ANGELIS LUIGI presso l'installazione sita nel Comune
di Prepotto (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006,

art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visto il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

Visto il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

Visto il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria

delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 993 del 28 maggio 2014, con il quale la UOVO FRIULI AZIENDA AGRICOLA DI DE ANGELIS LUIGI con sede legale nel Comune di Prepotto (UD), località Tercimonte, 105, identificata dal codice fiscale DNGLGU69H17C758B (di seguito indicata come Gestore), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Prepotto (UD), località Tercimonte, 105;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1017 del 2 maggio 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 993/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3279 del 18 agosto 2020, con il quale è stato approvato il calendario per la presentazione delle istanze di riesame, che individua per il Gestore il termine del 30 aprile 2021, entro il quale presentare al Servizio regionale competente, la documentazione necessaria al riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1643 del 15 marzo 2021 e n. 3843 del 26 luglio 2021, con i quali è stato modificato il decreto n. 3279/2020, posticipando, per il Gestore, al 30 settembre 2022, il termine per la presentazione dell'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 – 2025";

Vista la nota del 14 settembre 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 52403, n. 52448 e n. 52451, con la quale il Gestore ha presentato l'istanza, ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, per il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 993 del 28 maggio 2014, come modificata con il decreto n. 1017 del 2 maggio 2016, inviando un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo medesimo;

Vista la nota prot. n. 175241 del 10 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, presa visione della documentazione presentata, ha comunicato al Gestore l'incompletezza della documentazione, risultando mancante l'Allegato "Sintesi non tecnica" e ha chiesto l'invio, entro 30 giorni dal ricevimento della nota, di detto documento, specificando che i termini del procedimento sono interrotti fino all'acquisizione di quanto richiesto;

Vista la nota dell'11 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 175966, con la quale il Gestore ha perfezionato l'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, come richiesto con la nota regionale del 10 ottobre 2022;

Vista la nota prot. n. 195386 del 20 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il

Servizio competente:

1) ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

2) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di riesame dell'AIA e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 24 ottobre 2022, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota del 26 ottobre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 205902, con la quale il Gestore, a completamento della documentazione presentata per il rinnovo dell'AIA, ha presentato la "Valutazione di impatto acustico" per l'anno 2022;

Vista la nota prot. n. 219731 del 4 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione invita dal Gestore con la nota del 26 ottobre 2022;

Vista la nota prot. n. 165376 del 21 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 21 aprile 2023, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, relativamente all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 21 aprile 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) La Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del DM 24/04/2008 e della LR 11/2009, pari a € 487,50, è stata interamente versata.

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 267287 del 24 novembre 2022, con la quale il Servizio disciplina gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:

a) ha comunicato di non rilevare competenze in capo al Servizio stesso, in quanto dalla documentazione presentata non si rileva la presenza di alcuno scarico di acque reflue industriali fuori fognatura;

b) ha specificato, riguardo al futuro posizionamento all'esterno della cisterna del gasolio e al rifornimento dei mezzi agricoli, che dovranno avvenire su una platea impermeabile simile a quella prevista per il sistema di disinfezione degli automezzi in entrata, attrezzata di apposito materiale assorbente per il contenimento e l'asportazione degli eventuali sversamenti accidentali;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 12677 / P / GEN/ AIA del 20 aprile 2023, assunta al protocollo regionale n. 236764 del 21 aprile 2023, con la quale ARPA FVG

ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo, da aggiornare in base alle integrazioni fornite;

4) il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha ritenuto necessario che il Gestore fornisca le seguenti integrazioni:

a. Si chiede di indicare la superficie disponibile e quella utilizzabile, al netto del nido, di ciascuna gabbia modificata (tipologie di 4,285 mq e 7,25 mq) dei capannoni di deposizione 1 e 2;
b. Chiarire il numero di gabbie delle pollastre. Su relazione è riportato 1512, dalle planimetrie ne risultano 1560. Confermare il numero delle gabbie per ovaiole di 7,25mq, in quanto nella relazione vengono indicati numeri contrastanti.
c. Relativamente al capannone pollastre:
    i. chiarire la tipologia/sistema di allevamento delle pollastre in quanto si rilevano differenze tra le informazioni riportate nella relazione, che prevede sistema a gabbie con fossa profonda, e quelle indicate nella BAT31.b.0 applicata, dove si legge che viene utilizzato *sistema a gabbie <u>non modificate</u> con rimozione della pollina con nastro trasportatore e ventilazione forzata*; il modello indicato nella scheda tecnica relativa a tali gabbie, " BabyBelt10", non corrisponde, per conformazione, alla tipologia necessaria in caso di utilizzo della fossa profonda e prevede pulizia a nastri.
    ii. descrivere in modo dettagliato i sistemi di alimentazione delle pollastre, le fasi di pulizia e disinfezione, la gestione delle acque di lavaggio e della pollina prodotta (pag.6 relazione: raccolta deiezioni in fossa profonda e rimossa con pala meccanica ma nelle BAT 31.b.0 risulta sistema a gabbie non modificate con rimozione della pollina con nastro trasportatore e ventilazione forzata).
d. Riferire sulla capacità di stoccaggio utile della fossa profonda del capannone pollastre definendo chiaramente le dimensioni poiché nella relazione tecnica e nella comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti sono riportati dati diversi.
e. Riportare correttamente le informazioni sul capannone dedicato allo stoccaggio pollina pre-essiccata proveniente dai capannoni delle ovaiole. Infatti non è chiaro quale sia la sua capacità utile di stoccaggio, definire chiaramente le dimensioni poiché nella relazione tecnica e nella comunicazione di utilizzazione agronomica effluenti sono riportati dati diversi.
f. In Scheda F i contenitori letami risultano di 547 mq; specificare a quali contenitori si fa riferimento.
g. Chiarire tutte le fasi di gestione della pollina prodotta dalle ovaiole. Chiarire se la pollina viene estratta dagli allevamenti ogni giorno e trasferita all'impianto di biomassa direttamente mediante autocarro ovvero rimorchio agricolo, cassonato e chiuso o se viene estratta, stoccata nel capannone dedicato e poi trasferita all'impianto di biomassa.
h. Riferire se una parte del capannone dedicato allo stoccaggio pollina pre-disidratata delle ovaiole è destinata ad altro (da layout n.12 risulta ci sia anche ricovero attrezzi) e se viene utilizzata eventualmente anche per lo stoccaggio degli effluenti prodotti dalle pollastre. Descrivere le caratteristiche della zona di stoccaggio e la gestione delle acque di lavaggio.
i. Riferire sulla capacità utile di stoccaggio della vasca di raccolta delle acque reflue-liquami in quanto risulta di 12 mc in alcuni documenti (tav.20_stoccaggio_pollina e tav.20.2), di 6x3x2=36 mc (in altra tav.20_stoccaggio_pollina) e di 4,42 mc nella comunicazione per gestione effluenti. Inoltre in Scheda F i contenitori liquami risultano di 6 mq.
j. Riferire sul calcolo degli effluenti. A pag 8 della relazione, per il calcolo della pollina, si considera il parametro 19 mc/t p.v./anno per pollastra e 17 per ovaiole, ma da tab 1

Allegato1 del DM 25/02/2016 per le ovaiole con nastri ventilati il parametro risulta 19 mc/t p.v./anno.

k. Si chiede di fornire i cartellini dei mangimi e di trasmettere le stime di azoto, fosforo e ammoniaca mediante calcolo con BAT TOOL utilizzando valori di proteina grezza e fosforo giustificati per singola fase alimentare.

l. Relativamente alla scheda L:

   i. chiarire l'applicazione della BAT 31.b.0: per le pollastre è stato specificato l'uso di *sistema a gabbie non modificate con rimozione della pollina con nastro trasportatore e ventilazione forzata,* ma nella relazione tecnica non viene fatto alcun riferimento a nastri e ventilazione dell'effluente;

   ii. chiarire inoltre l'applicazione della BAT 31.b.4-*Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere),* in quanto non sono presenti voliere.

5) la Conferenza di Servizi ha ritenuto necessario che il Gestore integri, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, la documentazione già presentata, con quanto richiesto dal Servizio gestione risorse idriche e da ARPA FVG con le proprie note e dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 244392 del 26 aprile 2023, trasmessa mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 21 aprile 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione richiesta in sede di Conferenza di servizi;

3) ha precisato che i termini di cui all'articolo 29-quater, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste;

Preso atto che:

1) con nota del 24 luglio 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 430782 del 25 luglio 2023, il Gestore ha chiesto una proroga, al giorno 31 agosto 2023, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 26 aprile 2023, in considerazione della complessità della documentazione stessa;

2) con nota prot. n. 461183 dell'8 agosto 2023, il Servizio competente ha concesso al Gestore la proroga richiesta, fissando al giorno 31 agosto 2023 il termine per la presentazione delle integrazioni e specificando che i termini del procedimento rimangono sospesi fino all'acquisizione delle integrazioni stesse;

3) con nota del 24 agosto 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 485240 del 25 agosto 2023, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 26 aprile 2023;

Vista la nota prot. n. 36115 del 17 gennaio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) – Veterinaria Area C la documentazione integrativa fornita dal Gestore con la nota del 24 agosto 2023 e ha chiesto all'Azienda sanitaria stessa di determinare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, la capacità potenziale dell'allevamento, definendo il numero di capi accasabile;

Vista la nota prot. n. 21235 dell'8 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 86088 del 9 febbraio 2024, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli

Centrale (ASU FC) ha trasmesso il parere relativo al numero di capi di pollastre accasabile e alla potenzialità di carico dei capannoni destinati alle ovaiole, determinata in relazione al benessere animale;

Vista la nota del 21 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 395886 del 24 giugno 2024, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione relativa alla comunicazione ai sensi del D.P.Reg. n. 0119/2022, articolo 22, riguardante la produzione e gestione degli effluenti di allevamento, specificando di non essere tenuto alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), in quanto le lettiere prodotte nel sito di Prepotto (UD) sono interamente cedute ad aziende terze;

Viste la nota prot. n. 647759 del 23 ottobre 2024 e la nota prot. n. 654217 del 25 ottobre 2024, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore con le note del 24 agosto 2023 e del 21 giugno 2024, nonché il parere espresso dall'ASUFC con la nota dell'8 febbraio 2024;

2) ha convocato, per il giorno 10 dicembre 2024, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di riesame dell'AIA;

Vista la nota del 9 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 779123, con la quale il Gestore ha inviato documentazione integrativa inerente la revisione BAT-Tool e una tavola grafica liquami aggiornata (Tav. 20.2_rev1);

Vista la nota prot. n. 781752 del 9 dicembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha posticipato al giorno 4 febbraio 2025, la seconda Conferenza di servizi già convocata per il giorno 10 dicembre 2024 con la nota regionale del 23 ottobre 2024;

Vista la nota del 21 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 46099, con la quale il Gestore ha inviato ulteriore documentazione integrativa;

Vista la nota prot. n. 50858 del 22 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore con le note del 9 dicembre 2024 e del 21 gennaio 2025;

Vista la nota del 27 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 61424, con la quale il Gestore ha fornito dei chiarimenti riguardo alla cisterna interrata di gasolio, evidenziando che la stessa non è più esistente in quanto rimossa parecchi anni fa e che non è in possesso di documenti attestanti la sua rimozione;

Vista la nota prot. n. 68392 del 29 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, con al quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG, per gli approfondimenti del caso, quanto presentato dal Gestore con la nota del 27 gennaio 2025;

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 4 febbraio 2025, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 21235 dell'8 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 86088 del 9 febbraio 2024, con la quale l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) - SOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ha trasmesso il

parere relativo al numero di capi di pollastre accasabile e alla potenzialità di carico dei capannoni destinati alle ovaiole, determinata in relazione al benessere animale;

b) della nota acquisita al prot. n. 681604 del 6 novembre 2024, con la quale il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha preso atto che il posizionamento della cisterna del gasolio e il rifornimento dei mezzi agricoli avvengono su una platea impermeabile protetta da una tettoia attrezzata di apposito materiale assorbente per il contenimento e l'asportazione degli eventuali sversamenti accidentali e ha comunicato di non rilevare competenze in capo al Servizio stesso, tenuto conto che non è stata rilevata la presenza di alcuno scarico di acque reflue industriali in fognatura;

c) della nota prot. n. 3138 / P / GEN/ AAS del 30 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 73877, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha proposto delle prescrizioni;

2) il Gestore, relativamente alla nota di ARPA, ha dichiarato che l'effluente delle pollastre, che viene raccolto nella fossa profonda, è palabile in quanto di natura semi-solida (pollina disidratata per effetto della ventilazione forzata) con umidità generalmente < 35%.

3) la Conferenza di Servizi, in riferimento a quanto dichiarato dal Gestore, ha ritenuto di prescrivere quanto segue:

1. Entro 2 mesi dal ricevimento dell'AIA, al fine di accertare l'applicazione della BAT31.b0, il Gestore deve trasmettere alla Regione FVG le analisi della pollina delle pollastre che attestino un contenuto minimo di materia secca nell'effluente di allevamento di circa il 50-60 %.
2. Qualora le analisi di cui al punto precedente attestino un contenuto di materia secca inferiore al 50%, il gestore deve presentare, entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione, comunicazione ai sensi dell'art. 29*nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'ammodernamento del sistema di allevamento del capannone delle pollastre che consenta di minimizzare le emissioni dei ricoveri, proponendo un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.
3. Entro la scadenza dell'AIA o in ambito procedimentale di riesame, il gestore deve comunque proporre l'ammodernamento del sistema di allevamento del capannone dedicato all'allevamento delle pollastre ai fini di minimizzare le emissioni dei ricoveri. Tale proposta deve prevedere un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.

4) il Gestore ha dichiarato inoltre che:

   a. il sistema di disinfezione all'ingresso dell'allevamento è dotato di valvola deviatrice per escludere la raccolta delle acque piovane e disperderle sul suolo.
   b. l'acqua viene usata per la pulizia dei capannoni di stabulazione solo in condizioni di emergenza; l'effluente che si origina viene convogliato nella vasca a tenuta di raccolta delle acque di lavaggio.
   c. in riferimento all'applicazione delle BAT, ha rivaluta lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per: BAT 5c; BAT 9; BAT 12; BAT 13. e2; BAT 14c; BAT 31. b0.

5) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni degli intervenuti e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

6) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente al riesame, con valenza di rinnovo, dell'AIA, alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 104201 del 6 febbraio 2025, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio Gestione risorse idriche della

Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 4 febbraio 2025e e della documentazione nello stesso citata;

Preso atto che:

1) con contratti stipulati in data 29 dicembre 2023, aventi durata dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2027, prorogabile alle stesse condizioni, la Uovo Friuli Azienda Agricola di De Angelis Luigi si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di lettiera integrata prodotta presso l'allevamento ubicato nel comune di Prepotto, per una quantità totale di 1050 tonn/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

2) con contratto stipulato in data 3 ottobre 2016, avente una durata di 10 anni, la Uovo Friuli Azienda Agricola di De Angelis Luigi si impegna a garantire la fornitura, ad azienda terza, di lettiera integrata prodotta presso l'allevamento ubicato nel comune di Prepotto, per una quantità di 800 tonn/anno, da destinare all'alimentazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Considerato che:

1) il Gestore effettua, nel capannone 3, l'allevamento delle pollastre in gabbie sfalsate (non modificate), con ventilazione forzata e scarico della pollina in fossa profonda e che, ai fini della riduzione delle emissioni diffuse nell'aria provenienti da questo ricovero zootecnico, ha dichiarato di applicare la BAT 31 b.0;

2) la suddetta BAT 31 b.0 è classificata, dal punto di vista ambientale, quale tecnica di bassa efficacia per i ricoveri delle pollastre, in quanto associata a livelli di emissione di ammoniaca nell'aria maggiori rispetto all'utilizzo di tutte le altre tecniche indicate nella BAT 31 medesima;

3) l'autorizzazione integrata ambientale ha l'obiettivo di definire tutte le misure necessarie per assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso seguendo, altresì, l'evoluzione delle tecnologie;

Considerato altresì che l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale con nota prot. n. 21235 dell'8 febbraio 2024, assunta al protocollo regionale n. 86088 del 9 febbraio 2024, ha inviato il proprio parere sulla capacità potenziale dell'allevamento, con il quale è stato comunicato che l'esito del controllo inerente la correttezza del sistema di allevamento delle pollastre è da ritenersi, al momento, favorevole, evidenziando, peraltro, che va tenuto in considerazione anche il fatto che è stato preannunciato, dalla Commissione europea, il bando dell'utilizzo di gabbie in batteria in tutte le fasi di allevamento e che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare si è già pronunciata ritenendo tale sistema di allevamento non totalmente conforme al benessere animale;

Preso atto che:

1) con Risoluzione del 10 giugno 2021 il Parlamento europeo, sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia) (2021/2633(RSP), ha invitato la Commissione a proporre strumenti legislativi in materia di agricoltura equa e sostenibile, e in particolare una revisione della direttiva 98/58/CE, con l'obiettivo di eliminare gradualmente l'uso delle gabbie negli allevamenti dell'UE, valutando la possibilità di completare tale transizione entro il 2027;

2) con Risoluzione del 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo, sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI) ha chiesto la revisione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio relativa alle galline ovaiole onde provvedere in tempi brevi all'eliminazione graduale e al divieto delle gabbie in batteria e introdurre sistemi senza gabbia per tutte le galline ovaiole, creare condizioni di parità e migliorare il benessere degli animali allevati nell'UE;

Ritenuto opportuno in osservanza dei principi di precauzione e prevenzione di derivazione comunitaria, prevedere che il Gestore, entro la scadenza dell'AIA o nell'ambito del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, considerando pertanto valutazioni economiche a lungo termine, presenti, una proposta di ammodernamento del sistema di allevamento del capannone dedicato all'allevamento delle pollastre, al fine di un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell'installazione;

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:
1) di procedere al rilascio, a favore della Uovo Friuli Azienda Agricola di De Angelis Luigi, del riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Prepotto (UD), di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 993 del 28 maggio 2014, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1017 del 2 maggio 2016;

2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

DECRETA

1. E' autorizzato il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 993 del 28 maggio 2014, come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1017 del 2 maggio 2016, a favore della UOVO FRIULI AZIENDA AGRICOLA DI DE ANGELIS LUIGI con sede legale nel Comune di Prepotto (UD), località Tercimonte, 105, identificata dal codice fiscale DNGLGU69H17C758B, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Prepotto (UD), località Tercimonte, 105.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del Servizio competente n. 993 del 28 magio 2014 e n. 1017 del 2 maggio 2016.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto:
a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.
d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. **Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce:
a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:
a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

3. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli

e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattuordecies, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Uovo Friuli Azienda Agricola di De Angelis Luigi, al Comune di Prepotto, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Uovo Friuli Azienda Agricola di De Angelis Luigi alleva galline ovaiole (uova da consumo) in località Tercimonte 105, Comune di Prepotto (UD), a Nord del capoluogo Comunale ed a Sud – Est del limitrofo centro urbano di Cividale del Friuli.

L'area su cui insiste l'impianto è collocata, dal punto di vista urbanistico, all'interno di una zona classificata nel Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Prepotto (UD) come zona omogenea *E.4b di interesse agricolo paesaggistico di collina e montagna* e ricade sulla particella 21 del foglio 18 del Comune stesso.

L'allevamento è posizionato ad una distanza di oltre 550 metri dall'abitato di Cialla; è inserito in area collinare, in un contesto agricolo generale caratterizzato da prati, vigneti e da qualche seminativo, insiste su un'ampia radura circondata da boschi di latifoglie e conifere.

L'impianto è composto da 3 unità di allevamento realizzate negli anni 70, oggetto di successivi interventi di manutenzione straordinaria.

ATTIVITA' PRODUTTIVA

L'attività di allevamento, inquadrabile al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame*), è relativa all'allevamento di galline ovaiole (uova da consumo), viene effettuata in 3 unità di allevamento, di cui 2 utilizzate per le ovaiole ed una per l'allevamento di pollastre per la rimonta.

Il numero di posti è stato definito dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, come di seguito riportato:

	Posti n.
Capannone 1 - deposizione	28.416
Capannone 2 - deposizione	28.416
Capannone 3 – pollastre	29.500
TOTALE	**86.332**

Ai sopradescritti fabbricati di allevamento vanno annoverate anche le seguenti strutture pertinenziali:
- Magazzino lavorazione uova-deposito;
- Stoccaggio-carico pollina;
- Officina.

Sono presenti altri fabbricati rispettivamente qualificati come
- abitazioni di titolare e gestore dell'azienda;
- rustico adibito ad agriturismo;
- stalla con magazzino scorte (porzione) adibita ad allevamento di cavalli (circa 10 capi).

Fase pollastra

Il capannone aziendale n. 3 viene destinato allo svezzamento delle pollastre. È realizzato su due piani: quello sopra strutturato con sistema a gabbie non modificate sfalsate, sviluppato su 3 piani, e quello sottostante destinato a costituire la "fossa profonda" di stoccaggio delle deiezioni.

Per la fase pollastra vengono accasati pulcini femmina di un giorno di vita, provenienti da linee genetiche opportunamente selezionate per la produzione di uova.

Nel capannone di allevamento le pollastre vi permangono per 17 settimane (119 gg) realizzando un peso medio variabile a seconda della razza e comunque ricompreso tra kg. 1.350 – 1.450 (peso medio).

Fase deposizione

I capannoni n.1 e n.2, destinati alle ovaiole, sono strutturati su unico livello e possiedono identiche caratteristiche impiantistiche.

In ciascuna unità l'impianto di allevamento è del tipo a "gabbia modificata", "a colonia", sviluppato su 6 piani.

In questi capannoni di deposizione, già puliti e disinfettati alla chiusura del ciclo di deposizione precedente, vengono trasferite le pollastre a fine ciclo di svezzamento (17-18 settimane circa, con peso < 1,6 kg). A 19-20 settimane le galline iniziano la loro fase di deposizione. Il picco di deposizione (93 %) viene raggiunto a 24-25 settimane (con peso 1,8 kg).

Successivamente il peso medio corporeo continua a crescere per arrivare ai kg. 2.00 – 2.05 a metà del ciclo di produzione (34 - 35 settimane) ed ai kg. 2.1-2.15 di fine deposizione.
La durata del ciclo di deposizione è di circa 52 settimane dall'accasamento.
Le galline di fine carriera sono destinate al macello.

lavorazione uova e commercializzazione
La raccolta delle uova è automatica. A mezzo dei nastri trasportatori di cui sono dotate le colonie di allevamento, le uova vengono convogliate al nastro collettore principale (a servizio di entrambe le unità di allevamento) e di qui al locale di selezione e confezionamento. La produzione di uova si quantifica in circa 300 pezzi / capo per ciclo produttivo.
Le uova vengono sottoposte a selezionatura effettuata a mezzo di apposita macchina selezionatrice a rulli quindi, una volta suddivise per le categorie di peso, vengono predisposte nei plateau alveolari ovvero nelle scatole per la consegna a commercianti, a dettaglianti e infine al consumatore finale. Le uova vengono ritirate con automezzi dedicati ed attrezzati al trasporto.

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE
L'alimentazione consta di mangimi composti integrati ottenuti con impiego di mangimi concentrati acquistati da primaria azienda mangimistica nazionale e mangimi semplici di produzione locale, opportunamente miscelati nell'impianto di miscelazione aziendale. La produzione industriale degli alimenti consente di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, con fitasi e con fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa. La formulazione viene differenziata per fasi, per le pollastre (0-4 settimane, 5-12 settimane, e 13- 18 settimane) e per la fase di deposizione.
L'impianto di alimentazione è costituito da una serie di carrelli provvisti di un numero di tramogge corrispondente ai piani della fila con fessura di scarico posizionata sulle rispettive mangiatoie lineari. Il carico dei carrelli avviene direttamente dai silos di mangime previo passaggio su un sistema di pesatura che garantisce il carico di quantità esatte di mangime, fila per fila.
La quantità di mangime in distribuzione viene graduata mediante sistema meccanico di innalzamento della bocca di distribuzione rispetto al fondo della mangiatoia.
Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine ciclo l'impianto viene verificato nella sua integrità.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
L'impianto di abbeverata è del tipo a goccia con dispositivo antigocciolamento. Ogni gabbia è provvista di almeno un abbeveratoio ogni 10 animali, con dispositivo di regolazione dell'altezza nel capannone delle pollastre. Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine ciclo l'impianto viene svuotato e disincrostato.

CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI

Impianto di riscaldamento
La tipologia di allevamento prevede l'installazione di impianto di riscaldamento unicamente nel settore dello svezzamento delle pollastre (capannone n.3). I capannoni di deposizione, destinati a ricevere soggetti oramai adulti, non sono dotati di impianti di riscaldamento.
L'impianto di riscaldamento è costituito da 2 bruciatori alimentati a gasolio per la produzione di aria calda da diffondere nell'ambiente di allevamento a mezzo di apposita turbina. La diffusione del calore nell'ambiente di allevamento viene coadiuvata dall'azione della ventilazione longitudinale.
L'impianto è provvisto di propria strumentazione di controllo del funzionamento, ed è regolato dalla presenza di sonde termostatiche. Le verifiche di funzionamento sono quotidiane, limitatamente ai periodi di funzionamento.

Ventilazione

Capannoni 1 e 2 (deposizione)
La ventilazione naturale, realizzata mediante prese d'aria con finestrature laterali e aperture sullo shed della copertura, è potenziata mediante n. 4 ventilatori da 36.000 mc/h (40.000 nominali) posizionati sulla testata distale ed in grado di assicurare i ricambi d'aria necessari.
A ventilatori inattivi, la chiusura della bocca di espulsione dell'aria viene garantita dal ripiegamento di lamelle mobili la cui apertura è determinata dal funzionamento del ventilatore e dalla velocità di espulsione dell'aria.
Per quanto concerne le caratteristiche di funzionamento, tutte le unità di allevamento sono dotate di proprio quadro di regolazione della velocità di ventilazione, il cui funzionamento dipende dalle rilevazioni di

temperatura e umidità mediante sonde inserite in ciascun capannone. La velocità dei ventilatori è graduata e scalare.

Capannone 3 (pollastre)
Questa unità di allevamento è dotata di ventilazione longitudinale realizzata mediante n. 2 ventilatori da 36.000 mc/h (mc/h 40.000 nominali) posizionati sulla parete Ovest del capannone e prese d'aria dalle finestre posizionati sulle pareti di fiancata. L'aria così pescata viene espulsa dalla testata distale.

ENERGIA
L'energia elettrica viene fornita da rete pubblica.
Il riscaldamento dei capannoni è realizzato, come sopra riportato, da un sistema alimentato a gasolio.
È presente un gruppo elettrogeno (kW 35) per le situazioni di emergenza, alimentato a gasolio.

PRELIEVO IDRICO
Il fabbisogno idrico per l'attività di allevamento viene garantito esclusivamente da pubblico acquedotto.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione e dalla gestione degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:
- ✓ NH_3;
- ✓ CH_4;
- ✓ N_2O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento, il trattamento degli effluenti, il loro stoccaggio e la loro distribuzione.
Dalle simulazioni effettuate dal gestore, si evince il rispetto per le ovaiole dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.
In azienda è presente un generatore elettrico di emergenza anch'esso non soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché compreso alla lettera bb) (gasolio), Parte I dell'allegato IV, alla parte V del D. Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici
Nell'allevamento, presso l'edificio utilizzato per il deposito delle uova, sono presenti i servizi igienici. Lo scarico delle acque reflue assimilate domestiche, da qui derivante, viene smaltito al suolo in pozzo perdente, previo specifico trattamento di depurazione effettuato mediante imhoff per le acque nere e mediante condensagrassi e imhoff per le acque bianche.

Acque di lavaggio
<u>Pulizia ovaiole</u>
Alla fine del ciclo produttivo si procede con la pulizia del capannone e delle gabbie mediante getto di aria compressa, i nastri di trasporto della pollina sono dotati di autonomo impianto di pulizia consistente in raschiatori fissi.
Presso l'allevamento è presente un'area di stoccaggio utilizzata per caricare e trasferire al coperto la pollina direttamente dai nastri su camion. Quest'area che viene spazzata e lavata con acqua al bisogno.

<u>Pulizia Capannone Pollastre</u>
La pulizia degli ambienti di allevamento e delle attrezzature viene effettuata con aria a pressione e la modalità di disinfezione effettuata mediante fumigazione.

L'acqua viene usata per la pulizia solo in condizioni di emergenza.

Le acque di lavaggio eventualmente prodotte dall'allevamento sono convogliate e raccolte in una vasca interrata a tenuta e chiusa, con capacità di stoccaggio di 12 m^3, per poi essere conferite ad impianto di valorizzazione energetica della biomassa.

Sistema di disinfezione

L'azienda ha realizzato un impianto di disinfezione automezzi posizionato all'ingresso dell'allevamento, composto da anello di getti e barre laterali con ugelli di nebulizzazione rivolti verso l'interno della piazzola.
L'impianto è installato su piazzola di dimensioni 6 m x 4m in c. a., realizzata con doppia pendenza verso la mezzeria del manufatto stesso per raccogliere l'eventuale percolazione in una doccia centrale collegata con pozzetto a tenuta di capacità pari a litri 216.
Il sistema è dotato di sistema di deviazione ad azionamento manuale per escludere la raccolta delle acque piovane e deviarle su suolo. Il contenuto del pozzetto verrà periodicamente svuotato da ditta autorizzata e conferito come rifiuto.

Emissioni sonore
Il Comune di Prepotto (UD) ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica. L'allevamento in questione ricade all'interno della Classe II "*aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*" e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta nel 2023 da tecnico competente in acustica ambientale, sono verificati i limiti di cui al PCCA, approvato dal comune di Prepotto, in periodo diurno. Oggetto di specifica prescrizione.

Effluenti di allevamento
Ovaiole
La pollina prodotta dalle ovaiole viene raccolta dai nastri sotto-gabbia, ventilati mediante insufflazione di aria pompata in allevamento da turbine attraverso una canalizzazione dotata di diramazione finale in tubo forato.
La pollina così pre-essiccata viene estratta a mezzo di nastri posizionati sotto gabbia. Il carico della pollina viene effettuato dal nastro di asporto trasversale, che collega i due capannoni di deposizione, su una tramoggia per il trasferimento a mezzo coclea direttamente su rimorchio cassonato e chiuso che viene posizionato sull'area di stoccaggio-carico della pollina. Con tale sistema l'effluente pre-essiccato viene asportato 2-3 volte la settimana dai capannoni di deposizione per essere destinato ad impianto di valorizzazione energetica della biomassa.
Lo stoccaggio della pollina non viene effettuato.
L'area utilizzata per caricare la pollina su rimorchio, è una superficie delimitata di circa 318 m^2, costituita da una porzione del fabbricato-capannone di ricovero attrezzi.

Pollastre
La raccolta delle deiezioni avviene in fossa profonda sottostante il piano delle gabbie che ha capacità di 2.023 mc. La rimozione degli effluenti avviene a fine ciclo mediante pala meccanica che carica l'effluente su un cassone per il trasferimento ad impianto di valorizzazione energetica della biomassa.
Il gestore dichiara che l'effluente prodotto dalle pollastre è palabile.

L'Azienda ha stipulato contratti per conferire l'intera produzione degli effluenti ad impianto di biogas.

Mortalità di allevamento
La mortalità si attesta tra il 4 e il 5%: le spoglie degli animali vengono gestite nel rispetto del Reg. CE/1069/2009. Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

RIFIUTI
L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO
La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-*SEXIES* D. LGS. 152/2006
Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Conclusioni generali sulle BAT

1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	L'attività è dotata di SGA
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	(documento interno aziendale)
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:		
a. struttura e responsabilità;	SI	
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;	SI	
c. comunicazione;	SI	
d. coinvolgimento del personale;	SI	
e. documentazione;	SI	Oggetto di
f. controllo efficace dei processi;	SI	specifica
g. programmi di manutenzione;	SI	prescrizione
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;	SI	
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;	SI	
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:		
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);	SI	
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alla tenuta dei registri;	SI	
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno,	SI	
al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;	SI	
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale	SI	
dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	
Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT		

	Applicata SI/NO	Note
includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi: 10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9); 11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12). *Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità* L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standar- dizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.	 NO NO	

1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per: – ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi), – garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione, – tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni), – tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola, – prevenire l'inquinamento idrico.	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	 SI SI SI SI SI	
b	Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne: – la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori, – il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, – la pianificazione delle attività, – la pianificazione e la gestione delle emergenze, – la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.	Generalmente applicabile	 SI SI SI SI SI	
c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:	Generalmente applicabile		

	– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente, – i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali), – le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).		SI SI SI	
d	Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali: – i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite, – le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame, – i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, – i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura, – i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi), – i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari). Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.	Generalmente applicabile	SI SI SI SI SI SI SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di	L'applicabilità può	SI	

	amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.		
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	
La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».				

Tabella 1.1

Azoto totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto ([1]) ([2]) associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13.0	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	SI
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 ([3])	
([1]) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ([2]) L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame ([3]) Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi			

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2				

Tabella 1.2

Fosforo totale escreto associato alla BAT

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT ([1]) ([2]) (Kg P_2O_5 escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)

Fosforo totale escreto espresso come P_2O_5	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	SI
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
([1]) Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche ([2]) Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	Pulizia a secco capannoni con aria a pressione
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	

c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Cessione degli effluenti ad impianto di valorizzazione energetica
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1				

1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	
c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO NO NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla	NO	

		disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.		
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati; iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione; v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	Oggetto di specifica prescrizione

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	Impianto esistente
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI SI SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali:	Generalmente applicabile		

		i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.		SI SI SI SI SI SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI SI NO	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza. Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NO NO NO NO	Non pertinente
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NO	Non pertinente

1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NO	Non pertinente
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	NO	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	Quando possibile in base alle condizioni climatiche
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	NO	Non applicabile
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21	NO	Non applicabile

		giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero		
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	Non applicabile
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:		NO	Non applicabile
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	Non applicabile
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
4	Scrubber con soluzione acida		NO	Non applicabile
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	Non applicabile
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	Non applicabile
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non applicabile
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato		Oggetto di specifica prescrizione
i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;		NO	
ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;		NO	
iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;		NO	
iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;		NO	
v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.		NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di alleva- mento), - rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno, - ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali. La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni. Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.	SI SI SI NO	 Rimozione pollina 2volte/sett. Non pertinente

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno, - diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento, - mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.		 SI NO	 Non pertinente
c	Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione: - aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti), - aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale, - collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione), - aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo, - disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile, - allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	 NO NO NO NO SI NO	 Viene applicata l'estrazione d'aria a parete Non pertinente Non pertinente
d	Uso di un sistema di trattamento aria quale: 1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici); 2. Biofiltro; 3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato. Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame. Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.	 NO NO NO	 Non applicabile Non applicabile Non applicabile
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido	Cfr. applicabilità di BAT	NO	Stoccaggio

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	durante lo stoccaggio;	16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.		pollina non effettuato per cessione ad impianto di biogas.
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	SI	L'azienda è dotata di capannone di deposito per la pollina pre-essicata attualmente non utilizzato per lo stoccaggio.
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Non pertinente
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Non pertinente
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Non pertinente
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Non pertinente
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio pollina non praticato per cessione integrale ad impianto di biogas
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Non applicato – stoccaggio effluenti non attuato
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Stoccaggio presente ma non utilizzato per cessione integrale effluenti ad impianto di biogas
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	Stoccaggio presente ma non utilizzato per cessione integrale ad impianto di biogas
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	
d	Selezionare una struttura avente capacità	Generalmente applicabile	NO	

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.			
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	Non pertinente
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non pertinente
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non pertinente
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche		NO	Non pertinente
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non pertinente
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non pertinente
	3. Coperture galleggianti, quali: - pellet di plastica, - materiali leggeri alla rinfusa,	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle	NO	Non pertinente

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	- coperture flessibili galleggianti, - piastrelle geometriche di plastica, - copertura gonfiata ad aria, - crostone naturale, - paglia.	geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame** (**lagone**), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: - fogli di plastica flessibile, - materiali leggeri alla rinfusa, - crostone naturale, - paglia.	I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali. La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone. L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo	NO	Non pertinente

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.		
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	Non pertinente
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	Non pertinente
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note

a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: - separatore con pressa a vite, - separatore di decantazione a centrifuga, - coagulazione-flocculazione, - separazione mediante setacci, - filtro-pressa.	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non pertinente
b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	Non pertinente
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non pertinente
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non pertinente
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: - gli effluenti di allevamento non possono essere	NO	Non pertinente

		trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli, - la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico, - vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.		
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: - il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo, - le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo, - la rotazione colturale, - le risorse idriche e zone idriche protette.	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: 1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.; 2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: 1. il campo è inondato, gelato o innevato; 2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso; 3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	Cessione integrale degli

			effluenti ad impianto di biogas
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	Cessione integrale degli effluenti ad impianto di biogas

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non pertinente
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non pertinente
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non pertinente
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli	NO	Non pertinente

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.		
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
([1]) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22.Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Non pertinente

Tabella 1.3

Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 ([1]) – 4([2])	Non pertinente
([1]) Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. ([2]) Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari		

1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica ([1])	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di	SI	

ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.		

1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ([1])	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniaca utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ([1])	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniaca e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniqualvolta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
([1]) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando: - norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori), - se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO NO	Non vi sono state segnalazioni di molestie olfattive Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ([1])	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	Mediante parametri desunti dalla bibliografia
([1]) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ([1])	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio	Giornalmente	Generalmente applicabile	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento aria

	mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).				
([1])La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	SI	Galline ovaiole
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	SI	Pollastre: sistema a gabbie sfalsate, non modificate, con ventilazione forzata e scarico della pollina in fossa profonda. Oggetto di specifica prescrizione
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	Non pertinente
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	Non pertinente
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	Non pertinente
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	Non pertinente

	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	Non pertinente
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
([1]) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH_3/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH_3	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08	SI
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 ([1])	
([1]) Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH3/posto animale/anno.			

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ([1])	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di	Generalmente applicabile	NO	Non pertinente

	pavimento pieno con lettiera profonda).			
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	Non pertinente
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	Non pertinente
d	Lettiera su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	Non pertinente
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	Non pertinente
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	Non pertinente
([1]) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg

Parametro	BAT-AEL ([1]) ([2]) (Kg NH_3/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa come NH_3	0,02 – 0,08	Non pertinente
([1]) Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n.		

543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).
([2]) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.
Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.
Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

La UOVO FRIULI AZIENDA AGRICOLA DI DE ANGELIS LUIGI è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in località Tercimonte 105, nel Comune di Prepotto (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità massima per ciclo è la seguente

	Posti n.
Capannone 1 - deposizione	28.416
Capannone 2 - deposizione	28.416
Capannone 3 – pollastre	29.500
TOTALE	**86.332**

2. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento aumentando i valori riportati al punto 1., deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29*nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Entro 2 mesi dal ricevimento dell'AIA, al fine di accertare l'applicazione della BAT31.b0, il gestore deve trasmettere alla Regione FVG le analisi della pollina delle pollastre che attestino un contenuto minimo di materia secca nell'effluente di allevamento di circa il 50-60 %.
4. Qualora le analisi di cui al punto precedente attestino un contenuto di materia secca inferiore al 50%, il gestore deve presentare, entro 2 anni dal rilascio dell'autorizzazione, comunicazione ai sensi dell'art. 29*nonies* del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'ammodernamento del sistema di allevamento del capannone delle pollastre che consenta di minimizzare le emissioni dei ricoveri, proponendo un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.
5. Entro la scadenza dell'AIA o in ambito procedimentale di riesame, il gestore deve comunque proporre l'ammodernamento del sistema di allevamento del capannone dedicato all'allevamento delle pollastre ai fini di minimizzare le emissioni dei ricoveri. Tale proposta deve prevedere un cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento.
6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico delle ovaiole, devono rispettare il valore BAT-AEL pari a 0,08 kg NH3/posto animale/anno;
7. la piazzola di rifornimento mezzi deve avere dimensione non inferiore a 2m x 3m;
8. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione dei mezzi, la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;
9. il sistema di nebulizzazione del disinfettante deve essere collocato su piazzola impermeabile con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso degli automezzi;
10. entro 6 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il Gestore deve adottare il manuale del Sistema di Gestione Ambientale, previsto dalla BAT 1, redatto sulla base delle indicazioni di cui al decreto n. 24133 del 21.05.2024 emanato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero della norma UNI EN ISO 14001 2015;
11. devono essere rispettati i limiti acustici di cui al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) approvato dal Comune di Prepotto (UD);
12. entro 2 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione, il gestore deve ripresentare la *Valutazione di impatto acustico* chiarendo se i limiti previsti dal PCCA sono rispettati anche in periodo notturno; verranno riportate, coerentemente con la documentazione fornita, le sorgenti acustiche presenti ed attive in fase diurna e notturna (es. ventilatori/estrattori).

13. il gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della pollina prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
15. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
16. il trasporto della pollina prodotta presso l'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico, nonché durante tutto il loro percorso;
17. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione delle mosche;
18. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e rispristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.
I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari almeno alla validità dell'autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati dei controlli prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.
Le analisi relative ai campionamenti devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.
Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG - Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

1 PARAMETRI DA MONITORARE

1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1 – *Materie prime*

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro[1]						

Tab. 2 – *Prodotti finiti e sottoprodotti*

[1] Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
N° uova prodotte	n.	/	Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	d	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	n.	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 3 – *Risorse idriche*

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Pozzo aziendale	Alimentazione, lavaggi	m^3	A fine ciclo/anno	Contalitri e registro
Acquedotto	Alimentazione, lavaggi	m^3	A fine ciclo/anno	Contalitri e registro

1.3 Consumo energia

Tab. 4 – *Energia*

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Energia autoprodotta (impianto fotovoltaico in progetto)	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo / Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, ecc.	m^3	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Altro				

1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

1.5 Emissioni in aria

Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

2. Gestione

Tab. 8 – *Gestione impianto*

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza di tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registro in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di tenuta delle superfici stoccaggio effluenti palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, deposito disinfettanti…)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro

Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e/o documenti di attestazione di corretto smaltimento dei residui di pulizia
Verifica perdite generatore di emergenza alimentato a gasolio e posto su platea impermeabile	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante.	Settimanale	Registrazione in caso di anomalie
Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore /distributore	Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi.	Mensile e comunque ad ogni impiego	Registrazione in caso di anomalie

3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluti) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

Tab. 9 – *Indicatori di prestazione*

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua utilizzata rispetto al numero di capi allevato	m^3/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno*	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m^3/capo/anno*	Calcolo	Annuale

*La unità di misura espressa per capo/anno si ottiene dividendo il valore relativo alla produzione/consumo annuale per il numero di capi mediamente presente nei singoli cicli.

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. Glauco Spanghero
documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

TOTALE IMPORTI VERSATI: A DEBITO 16,00 A CREDITO 0,00 SALDO 16,00
CODICE IUD:P36DB16619?21092? 0011462

Agenzia Entrate — Mod. F24

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA DI CIVIDALE S.p.A. 66193 PREPOTTO

AGENZIA Prepotto PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

CODICE FISCALE DNGLGU69H17C758B

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI cognome, denominazione o ragione sociale: UOVO FRIULI AZ. AGR. DI DE ANGELIS LUIGI — nome

data di nascita: 17061969 — sesso (M o F): M — comune (o Stato estero) di nascita: CIVIDALE DEL FRIULI — prov.: UD

DOMICILIO FISCALE comune: PREPOTTO — prov.: UD — via e numero civico: VIA TERCIMONTE 105

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare — codice identificativo

IMPOSTE DIRETTE – IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1552		2025	16,00	,

codice ufficio — codice atto

TOTALE A 16,00 B , — +/- **SALDO (A-B)** 16,00

codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/filiale azienda	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,

TOTALE C , D , — +/- **SALDO (C-D)** ,

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
				,	,

TOTALE E , F , — +/- **SALDO (E-F)** ,

codice ente/codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
									,	,

detrazione ,

TOTALE G , H , — +/- **SALDO (G-H)** ,

INAIL

codice sede	codice ditta	c.c.	numero di riferimento	causale	importi a debito versati	importi a credito compensati
					,	,

TOTALE I , L , — +/- **SALDO (I-L)** ,

codice ente	codice sede	causale contributo	codice posizione	periodo di riferimento da mm/aaaa	a mm/aaaa	importi a debito versati	importi a credito compensati
						,	,

TOTALE M , N , — +/- **SALDO (M-N)** ,

EURO + 16,00

|66/193 02 21-02-25 Pt1|
|0007 €*16,00*|
|F241 0007 €**|
C.F.: DNGLGU69H17C758B

DATA 20022025

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE — AZIENDA 05484 — CAB/SPORTELLO 63740

Pagamento effettuato con assegno bancario/postale — circolare/vaglia postale

n.ro — tratto / emesso su — cod. ABI — CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN IT97M0548463740000007003620

Direttore centrale — firma

21/2/25

MOD. F24 - 2012 EURO